

proposta di legge n. 346

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 4 luglio 2013

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DEI DISOCCUPATI
E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Signori Consiglieri,

la grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale ha messo in ginocchio anche il sistema produttivo marchigiano, aumentando il numero dei disoccupati e dei precari, sia fra i giovani sia tra i meno giovani che fino a poco tempo fa potevano contare su un lavoro. Negli ultimi anni, per far fronte a tale drammatica situazione, la politica ha messo in campo una serie di proposte come quella del "salario minimo garantito" o del "reddito di cittadinanza" che per varie ragioni sono risultate irrealizzabili e hanno creato ulteriori malumori e diffidenza verso la stessa classe politica. Nel frattempo il grido di dolore delle famiglie della nostra regione si è levato sempre più alto e la cronaca ci ha raccontato, e continua a raccontarci, di gesti estremi che, probabilmente, potevano essere evitati con piccoli e concreti aiuti che avrebbero alleviato il dramma di soggetti meno fortunati. Proprio pensando a tali categorie più svantaggiate ho voluto mettere in campo una proposta concreta che possa venire incontro temporaneamente alle necessità primarie di qualche migliaio di disoccu-

pati o di inoccupati ai quali è necessario garantire un minimo di reddito con il quale fare fronte alle esigenze primarie.

Obiettivo di questa proposta di legge è quello di mettere in atto una serie di azioni che garantiscano un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di bisogno e necessità, come l'istituzione di un fondo che possa fare fronte ai quotidiani bisogni delle categorie più svantaggiate.

In particolare la legge prevede l'istituzione di un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i Comuni o loro enti strumentali o società partecipate. Inoltre è previsto un fondo per l'erogazione di un ulteriore contributo alle persone e alle famiglie che hanno difficoltà a pagare le spese mediche e la fornitura di gas, luce e acqua. Si tratta di azioni concrete che possono alleviare lo stato di disagio e malessere dovuto a quelle difficoltà economiche che troppo spesso ormai le famiglie marchigiane non riescono più ad affrontare.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale delle Marche e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale:

- a) assegna contributi per istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i Comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7;
- b) assegna contributi per istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas, al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), a ulteriori necessità economiche individuate dai Comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;
- c) individua agevolazioni a favore delle imprese che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà, versano in gravi condizioni socio-economiche.

Art. 2
(Erogazione fondi da contributi da altri soggetti pubblici o privati)

1. I fondi di cui all'articolo 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3
(Lavori di pubblica utilità)

1. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal Comune a beneficio dei cittadini.

Art. 4
(Corresponsione contributi)

1. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, richiesto dal Comune in relazio-

ne alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.

2. Il contributo è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e quella della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.

Art. 5

(Erogazione fondo)

1. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono erogate, in base a criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per il 70 per cento ai Comuni, provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari, e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie.

Art. 6

(Criteri di riparto ed erogazione fondo ai Comuni)

1. I criteri di riparto ai Comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione assembleare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I Comuni, per la concessione del contributo, possono graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 e per l'individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 1 dell'articolo 5, previo parere della competente commissione assembleare che si espri-

me entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, nonché l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti a decorrere dall'anno 2014:

- a) il fondo per l'impiego dei disoccupati nei lavori di pubblica utilità;
- b) il fondo per le famiglie in condizioni di difficoltà.

2. La dotazione finanziaria dei fondi indicati al comma 1 è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nella UPB 53007 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).